

IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
- VISTO** lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, pubblicato sulla G.U. n. 59 in data 12 marzo 1998, e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 11738 in data 18 settembre 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e il Controllo emanato con Decreto Rettorale n. 16103 del 20 febbraio 2012;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Senato Accademico in data 19 febbraio 2020;
- VISTA** la deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2020

DECRETA

È emanato il Regolamento di Ateneo per la costituzione di borse di ricerca e studio “ad memoriam” o “in honorem” della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, di cui diviene parte integrante del presente Decreto.

Milano, 1 aprile 2020

Reg.to al n. 18860

IL RETTORE
Prof. Gian Battista CANOVA



REGOLAMENTO DI ATENEО PER LA COSTITUZIONE DI BORSE DI RICERCA E STUDIO “AD MEMORIAM” O “IN HONOREM”

Art. 1 – Principio generale e ambito di applicazione

1. L’Università IULM approva e favorisce la costituzione di borse di ricerca e studio “ad memoriam” o “in honorem” da parte di terzi donatori a favore di studenti meritevoli.
2. Il presente Regolamento disciplina le modalità di costituzione, attribuzione e gestione di dette borse.

Art. 2 – Costituzione e modalità di erogazione delle borse di studio

1. Possono essere costituite da parte di terzi, in forma non anonima, una o più borse di ricerca e studio del valore minimo di euro 10.000 ciascuna per gli studenti dei corsi di laurea magistrale, dedicate alla memoria di persone scomparse o in onore di persone scomparse o in vita, attraverso una donazione all’Università IULM.
2. L’Università IULM avrà diritto di rifiutare la donazione qualora la figura alla quale la borsa è dedicata non sia considerata in linea con i principi etici e i valori ideali dell’Ateneo.
3. Il donatore, di seguito definito anche “fondatore”, oltre a concordare con l’Università la titolazione della borsa, avrà diritto di indicare preferenze in ordine alla individuazione dei corsi di laurea tra i quali selezionare gli studenti beneficiari, alle tematiche di ricerca da sviluppare con la tesi, all’appartenenza geografica dei destinatari e allo svolgimento dello stage.
4. Il donatore potrà inoltre predisporre un breve documento che illustra la figura della persona alla cui memoria o nel cui onore viene costituita la borsa e le ragioni della sua costituzione; il beneficiario sarà tenuto a dimostrare di conoscere tali informazioni.
5. Lo studente beneficiario di una borsa “ad memoriam” o “in honorem” sarà d’ufficio inserito in una fascia di reddito bassa che verrà annualmente indicata dall’Università IULM.
6. L’Ateneo provvederà a dividere l’importo complessivo della borsa di studio in due parti uguali e a trattenere annualmente dalla somma ricevuta in donazione gli importi dovuti dallo studente per le tasse universitarie versando al beneficiario la differenza in una o più soluzioni.
7. Al secondo anno, il beneficiario avrà diritto di ricevere la quota annuale della borsa unicamente qualora, nell’anno precedente, abbia sostenuto almeno il 70%, arrotondato per difetto, degli esami previsti dal piano degli studi con una media dei voti non inferiore a 24/30. In caso contrario, salve eventuali deroghe concordate con l’Università e il donatore, la seconda quota annuale non verrà versata allo studente e l’Università e il donatore ne decideranno concordemente la destinazione.
8. Nel caso in cui lo studente non termini il corso di studi con la ricerca individuata, fatte salve espresse autorizzazioni di modifica concordate con l’Università e il donatore, dovrà restituire tutte le somme ricevute.

Art. 3 – Impegno alla ricostituzione della borsa

1. I beneficiari si impegnano sull’onore a donare, in una prospettiva di restituzione della solidarietà ricevuta, almeno il 3% del proprio reddito da lavoro per i primi dieci anni successivi al loro ingresso nel mondo del lavoro, così da rifinanziare e ricostituire una borsa di ricerca e studio di valore reale quantomeno pari a quella di cui hanno beneficiato, anche autorizzando i propri datori di lavoro all’addebito diretto a favore dell’Università IULM mediante cessione del credito.
2. La borsa così ricostituita porterà, oltre al nome del fondatore, anche quello del beneficiario che la ha rifinanziata. Alla successiva ricostituzione a opera del secondo beneficiario decadrà il nome del precedente finanziatore che verrà sostituito dall’ultimo rifinanziatore, e così di seguito. La borsa porterà dunque sempre il nome del fondatore seguito dal nome del rifinanziatore pro tempore mentre resterà ferma la titolazione “ad memoriam” o “in honorem” indicata dal fondatore che non potrà essere suscettibile di modifica.
3. Il valore reale della borsa viene aggiornato dall’Università ogni anno, tenuto conto dei costi degli studi e delle ricerche.

Art.4 - Ulteriori impegni dei beneficiari

1. Oltre all'impegno di ricostituzione della borsa di cui al precedente articolo 3, i beneficiari si impegnano a destinare, con la annuale dichiarazione dei redditi, il 5 per mille all'Università IULM almeno fino al momento della ricostituzione della borsa; i beneficiari sono anche tenuti a fornire prova all'Università della suddetta destinazione.
2. Il beneficiario si impegna a comunicare all'Università i propri recapiti, il nominativo del proprio datore di lavoro e il proprio reddito fino a quando la borsa non verrà rifinanziata. In caso di omissione dell'informativa sarà tenuto a donare annualmente all'Università almeno 5.000 euro fino alla ricostituzione della borsa a valori reali.
3. La costituzione della borsa di studio è subordinata al rilascio, da parte dei beneficiari, di una dichiarazione che contenga espressa accettazione degli impegni posti a loro carico dal presente Regolamento, pena la revoca della borsa stessa.

Art. 5 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione del Decreto rettorale di emanazione.